REGOLAMENTO (CE) N. 1264/2000 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2000

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 [1] ha instaurato una nomenclatura delle merci denominata «nomenclatura combinata», che prevede un'esenzione dai dazi doganali per i preservativi di gomma, di cui al capitolo 40.

(2) I preservativi di poliuretano sono compresi nel capitolo 39 e, di conseguenza, assoggettati ad un dazio doganale del 6,5 %.

(3) Per ragioni di sanità pubblica, è nell'interesse della Comunità estendere, a titolo autonomo, l'esenzione dai dazi doganali ai preservativi in poliuretano. La nomenclatura e il relativo dazio devono pertanto essere modificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte seconda — Tabella dei dazi —, sezione VII, capitolo 39, al codice NC 3926 90 99, nella colonna 3, è aggiunto un rinvio alla nota «(2)». Il testo della nota (2) è il seguente: «Il dazio doganale è sospeso a titolo autonomo, a tempo indeterminato, per i preservativi in poliuretano (Codice Taric 3926 90 99 60)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. OLIVEIRA MARTINS

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 254/2000 (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 16).